

Adempimenti. Se si opera in convenzione con il Ssn

Fattura elettronica, non c'è obbligo per i medici di base

Luca De Stefani

L'obbligo di emettere le fatture verso la **Pubblica amministrazione** in formato solo elettronico, in generale dal 31 marzo 2015, non incide su eventuali altre norme che esonerano dall'emissione della fattura.

Quindi, nel caso dei **medici di medicina generale**, operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (attività intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, per vincoli di orario, retribuzione e presenza, imposti dalla stessa convenzione con il Ssn), la fattura continua a non essere obbligatoria per i compensi a questi erogati, in quanto è sufficiente il cedolino o il foglio di liquidazione che ricevono mensilmente dall'azienda sanitaria, nel quale sono riepilogate tutte le voci che entrano a far parte della remunerazione mensile.

Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate 25 novembre 2015, n. 98/E, nella quale è stato ricordato che l'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974 prevede che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti sostituisce la fattura che i medici dovrebbero fare. Naturalmente, questo cedolino deve contenere gli elementi e i dati obbligatori per la fattura (articolo 21, comma 2, Dpr n. 633/1972) e deve essere emesso in triplice esemplare, uno per il professionista, uno per l'ente stesso e uno per le Entrate.

Queste regole, che esonerano dall'emissione della fattura in generale, non sono state modifi-

cate dall'introduzione della fattura elettronica, la cui disciplina non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria. È solo stata prevista l'impossibilità di inviare le fatture cartacee alla Pa. In particolare, la fatturazione elettronica, in luogo di quella cartacea, è obbligatoria dal 6 giugno 2014 nei confronti di alcuni soggetti appartenenti alla Pubblica amministrazione (tra cui Ministeri e agenzie fiscali) e dal 31 marzo 2015 verso tutto l'apparato pubblico delle amministrazioni inserite nel conto econo-

IL PUNTO

Per i compensi erogati dall'azienda sanitaria è sufficiente il cedolino o il foglio di liquidazione ricevuto mensilmente

mico consolidato dello Stato e non solo (nota del ministero dell'Economia 27 ottobre 2014, n. 1858, circolare 9 marzo 2015, n. 1/DF, decreto ministeriale n. 55/2013). Se prima era obbligatoria la fattura ordinaria, dalle suddette date la forma elettronica costituisce l'unica modalità di emissione delle fatture.

Questa modalità obbligatoria di fatturazione non ha introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, né ha abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione. Quindi, continuano ad applicarsi i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

